



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONUMATORE**

Il Giudice, Dott.ssa Federica Peluso,

esaminato il ricorso depositato, ai sensi degli artt. 66, 67 e ss C.C.I.I., in data 3 maggio 2024, presentato da:

VIOLA RAFFAELE, nato ad [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. VLIRFL77L27A024K) e da **ESPOSITO ROSA**, nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] (C.F. SPSRSO77L56G812F), entrambi residenti in [REDACTED] ([REDACTED]) alla via [REDACTED];

ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera b) C.C.I.I., dal momento che il luogo di residenza dei ricorrenti è in Casalnuovo di Napoli (NA), Comune rientrante nel circondario del Tribunale Ordinario di Nola;

rilevata la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste ex artt. 66 e 67 C.C.I.I., essendo i debitori coniugi conviventi e, dunque, membri della stessa famiglia ed avendo il sovraindebitamento origine comune, come espressamente previsto dall'art. 67 C.C.I.I.;

ritenuto che i ricorrenti versino in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma I, lettera c) C.C.I.I., dal momento che in ragione di [REDACTED], delle [REDACTED] le entrate degli stessi (costituite dalla retribuzione del Viola, [REDACTED]) hanno precedentemente determinato un'esposizione debitoria che i ricorrenti non sono riusciti a ripianare;

rilevato che non sussistono in capo ai ricorrenti cause ostative all'accesso alla procedura concorsuale richiesta dal momento che a) non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, b) non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per più di due volte; c) non hanno determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ascrivendosi la ragione del

sovraindebitamento al licenziamento del Viola, avvenuto nel 2016, nonché [REDACTED]

rilevato che la durata del piano, come da relazione particolareggiata, è indicata in diciotto anni (per n. 216 rate) ed è prospettata la corresponsione di una rata mensile pari ad € 747,65 mensili;

considerato che il piano prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili, la soddisfazione parziale del creditore privilegiato immobiliare (Leviticus SPV s.r.l.) quantificata in complessivi € 125.755,00 in privilegio (pari al valore di mercato rappresentato dal prezzo minimo d'asta), il pagamento integrale dei crediti con privilegio mobiliare vantati da Agenzia delle Entrate – Riscossione, il pagamento parziale dei creditori chirografari soddisfatti nei limiti del 10%;

preso atto delle considerazioni svolte dall'O.C.C. in ordine alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, in considerazione della consistenza del patrimonio dei ricorrenti;

evidenziato che, in conformità all'art. 67, comma 4, C.C.I.I., il gestore, Avv.to Nicola Della Valle, ha attestato che in merito alla falcidia del creditore privilegiato immobiliare il piano ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione;

ritenuta la completezza documentale e della relazione del gestore, Avv.to Nicola Della Valle;

vista la richiesta del ricorrente di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, ai sensi dell'art. 70 comma 4 C.C.I.I. al fine di preservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento e l'espressa richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 95/2023 del Tribunale di Nola (G.E. Dott. Gennaro Beatrice);

rilevato che la sospensione della predetta procedura esecutiva appare funzionale alla fattibilità del piano;

P.Q.M.

DICHIARA ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti da VIOLA RAFFAELE ed ESPOSITO ROSA.

DISPONE, su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70 comma 4 C.C.I.I., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione (se non previamente autorizzati) e la sospensione della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. 95/2023 del Tribunale di Nola (G.E. Dott. Gennaro Beatrice) sino alla data di conclusione del procedimento.

ORDINA che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'O.C.C. ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'O.C.C., presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 C.C.I.I. devono comunicare all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70 comma 3 C.C.I.I. le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C., indicato nella comunicazione; c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.

DISPONE che l'O.C.C., decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I.I., riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il piano).

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni al difensore dei ricorrenti e al gestore.

DISPONE che il presente decreto sia acquisito anche negli ulteriori sub del presente procedimento unitario.

Nola, 26 settembre 2024

Il Giudice

Dott.ssa Federica Peluso